

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E/O APERTE AL PUBBLICO

ART. 1- Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Celle Enomondo.

ART. 2 - Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

ART. 3 - Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1 come meglio specificato nell'art. 7.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

ART. 4 -Raccolta delle deiezioni solido e/o liquide

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti: a) alla totale immediata asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani; b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura consistente in almeno un contenitore in materiale plastico e, comunque, impermeabile (che devono avere immediatamente disponibile al seguito); c) a smaltire le deiezioni nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani utilizzando comunque raccoglitori di materiale plastico impermeabile e sigillabile in modo che il contenuto non venga disperso; d) a provvedere all'immediata pulizia delle deiezioni liquide qualora i cani sporchino aree pubbliche quali strade, marciapiedi, muri di edifici (pubblici e privati), giardini pubblici, mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via ed in genere tutti i luoghi aperti al pubblico; e) a portare con sé un contenitore contenente acqua sufficiente ed idonea alla diluizione delle deiezioni liquide; f) ad esibire obbligatoriamente, ad ogni richiesta delle Autorità incaricate della vigilanza, l'idonea attrezzatura elencata ai punti b), c) ed e).

2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00. Il trasgressore ed il responsabile solidale, così come individuati dall'art. 6 della Legge 689/1981, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di € 50,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notificazione del relativo verbale.

3. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio, ai cani guida per ciechi e ai cani in dotazione alla protezione civile nell'esercizio di attività istituzionali.

ART. 5 - Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti: a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola, b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, e nei pubblici mezzi di trasporto, nonché, soltanto al guinzaglio, all'interno di locali pubblici.

2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può comunque avere una lunghezza superiore ai 1,5 metri, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore- a 1,5 metri per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.

3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie

4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona in grado di controllare fisicamente l'animale.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di €25,00 a un massimo di € 500,00. Il trasgressore ed il responsabile solidale, così come individuati dall'art. 6 della Legge 689/1981, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di € 50,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notificazione del relativo verbale.

6. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio, ai cani guida per ciechi e ai cani in dotazione alla protezione civile nell'esercizio di attività istituzionali.

ART. 6 - Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00. Il trasgressore ed il responsabile solidale, così come individuati dall'art. 6 della Legge 689/1981, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di € 50,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notificazione del relativo verbale.

ART. 7 - Detenzioni dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

3 I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.

4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso del cane

5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), e deve essere mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero di proprietà privata di un terzo.

8. All'interno della proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere in qualunque momento, controllarne i movimenti.

9. Il Sindaco, previa diffida, con specifica ordinanza può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso idonee strutture pubbliche e/o private imputando le relative spese in capo al proprietario/detentore dello stesso animale.

10. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00. Il trasgressore ed il responsabile solidale, così come individuati dall'art. 6 della Legge 689/1981, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di € 50,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notificazione del relativo verbale.

ART. 8 - Particolari situazioni

1. Nei negozi di generi alimentari così come nei bar, ristoranti e simili pubblici esercizi è facoltà del gestore vietare l'introduzione di cani, anche al guinzaglio e con la museruola.

2. In tal caso è obbligo del gestore medesimo segnalare all'ingresso del locale tale divieto.

3. E' demandato alla Giunta Comunale di individuare eventuali aree pubbliche in cui introdurre espressamente il divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola.

4. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

5. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

7. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00. Il trasgressore ed il responsabile solidale, così come individuati dall'art. 6 della Legge 689/1981, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di € 50,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notificazione del relativo verbale.

ART. 9 - Tutela dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine o incroci con queste, individuate in apposito elenco, si applica per la durata della sua validità, l'ordinanza del ministero della salute del 27/08/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/09/2004, in particolare sia: a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi e b) coloro che, nonostante il divieto di cui all' articolo 2 comma 2, dell'ordinanza sopra citata, acquistano, possiedono, detengono o a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani indicati dal medesimo comma, soggiacciono entrambi alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00. Il trasgressore ed il responsabile solidale, così come individuati dall'art. 6 della Legge 689/1981, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di € 50,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notificazione del relativo verbale.

ART. 10 - Norme di chiusura

1. La fuga di un cane detenuto nel Comune di Celle Enomondo deve essere segnalata, in via preliminare, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro tre giorni dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, al Comune di Celle Enomondo. Nei casi in cui sia impossibile contattare il Comune e la segnalazione sia urgente sarà possibile rivolgersi anche ai Carabinieri, alla Polizia Stradale, all'ASL per gli incombenti del caso.

2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del c.p.); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall' animale fuggito.

3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Comune di Celle Enomondo che attiverà il soggetto gestore del servizio di accalappiamento. Solo nei casi in cui sia impossibile contattare il Corpo di Polizia Municipale e la segnalazione rivesta carattere d'urgenza (ad es. cani incidentati nelle ore notturne) sarà possibile rivolgersi anche a Carabinieri, alla Polizia Stradale, al Veterinario ufficiale dell'ASL. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

ART. 11 - Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzioni, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 entro il 31/01/2024, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza dal sindaco per singoli casi.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all' aperto qualora non

adeguassero le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 potranno incorrere in una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

3. In ogni caso coloro che risultano, alla data d' approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui comma 1 dell'art. 9 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all' aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 entro il 30/06/2024, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.

4. Coloro che dopo l'entrata in vigore del presente regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell' art. 7 prima che il cane sia acquistato o detenuto ovvero contestualmente.

ART 13 – Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della Polizia Municipale da Ispettori ambientali nominati dal Sindaco, incaricati con qualifica di Pubblici Ufficiali, autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le disposizioni del seguente regolamento.

2. I Pubblici Ufficiali, di cui al comma precedente, sono principalmente impegnati nell'attività di presidio del territorio al fine di vigilare sull'osservanza del Regolamento.

2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune

ART. 14 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e, in particolare, alla legge quadro n. 281 del 14/08/1991, alla legge regionale n. 18 del 19/07/2004, al regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 dell' 08/02/1954, all'ordinanza del ministero della salute del 27/08/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/09/2004, al codice civile e a quello penale.

ART 15 -Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto Comunale, previa pubblicazione all' Albo Pretorio.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti e ordinanze comunali.